CONFINDUSTRIA
ASSOIMMOBILIARE

Roma, 26 settembre 2022

Spettabile
Banca d'Italia

ram@pec.bancaditalia.it

Gentilissimi,

Confindustria Assoimmobiliare, l'Associazione dell'industria immobiliare italiana di cui sono Presidente, è lieta di partecipare alla consultazione pubblica avviata da codesta Spettabile Autorità sulla nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.

Sperando che il documento, basato sulla nostra esperienza del mercato dei fondi di investimento alternativi, possa costituire un utile contributo al processo di consultazione in corso, rinnovo i migliori auguri di buon lavoro e resto a disposizione per qualunque supplemento informativo.

Cordialmente

Silvia Maria Rovere
Presidente

Via Quattro Novembre 114 - 00187 Roma
Via San Maurilio 25 – 20123 Milano
Tel +39 06 3212271
www.assoimmobiliare.it
assoimmobiliare@assoimmobiliare.it

a) Premessa

Si chiede di precisare, con riferimento ai GEFIA, che la rilevazione ha per oggetto esclusivamente gli accordi di esternalizzazione di funzioni aziendali rilevanti ai sensi della AIFMD e della relative disposizioni di attuazione.

In particolare, sulla base del quadro normativo vigente per i gestori di FIA, dovrebbero rientrare nell'ambito della segnalazione esclusivamente:

1. "*le esternalizzazioni di funzioni per le quali un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente la capacità del gestore di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o previsti dalla disciplina di vigilanza; ovvero i risultati finanziari, la solidità o continuità della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio*" (c.d. "Funzioni operative essenziali o importanti");
2. gli accordi di esternalizzazione di servizi *cloud* (anche se non essenziali o importanti).

Conseguentemente, si chiede di allineare l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate di cui all'Allegato 1 con riguardo ai soggetti che non sono sottoposti alla disciplina BCE.

Si chiede, inoltre, di precisare che non rientrano nel perimetro della rilevazione (in quanto non configurano vere e proprie esternalizzazioni di funzioni aziendali) i contratti relativi a prestazione di servizi che non comportano tuttavia la contestuale delega al fornitore di poteri decisionali per conto del gestore o dei FIA gestiti.

1. **Informazioni sul contratto di esternalizzazione (voci e sottovoci) voce 1000**

Costo annuo stimato: Con riferimento a contratti che prevedano attività alcune delle quali non ricadano nella qualifica di "esternalizzazione", si chiede di chiarire che il costo da indicare è riferito unicamente alle attività esternalizzate.

b) Capitolo I Sezione II

5. Informazioni sul fornitore (voci e sottovoci) voce 1040

Sottovoce 08 Cloud Service Model e Sottovoce 012 Fornitore Cloud

Si chiede di precisare cosa si intende per "se la funzione esternalizzata non è basata sul *cloud*". In particolare, stante i vari chiarimenti indicati nel testo che riportano come esempi principalmente servizi connessi ai sistemi informativi, si richiede di chiarire che sono incluse esclusivamente le attività e/o funzioni connesse all'utilizzo di sistemi informatici.

Si chiede, inoltre, di eliminare la sottovoce 12 in quanto, come emerge peraltro anche dalla premessa al documento di consultazione (cfr., in particolare, la nota 11 ove si specifica espressamente "*Questa informazione consente di cogliere a pieno il fenomeno del ricorso a fornitori di servizi cloud, che potrebbe non essere ricompreso nelle categorie tradizionali considerate nell'ambito della disciplina in materia di esternalizzazione*"), tale informazione

riguarda aspetti che possono esulare dalla disciplina in materia di esternalizzazione o che non attengono al contratto tra l'intermediario e il proprio fornitore.

c) Capitolo I Sezione II voce 1050
Sottovoce 02 Informazione sulla FEI

Data ultima verifica *audit*: Si chiede di precisare che la data in questione riguarda l'ultima verifica *audit* relativa al processo a cui afferisce la funzione esternalizzata, anche se non vertente direttamente sul fornitore.

Impatto esito interruzione: Muovendo dal presupposto che le FEI sono essenziali per l'attività per cui il GEFIA è stato autorizzato (in quanto funzioni obbligatorie e/o in grado di compromettere la continuità del servizio reso), chiarire meglio se la scala indicata vada alimentata con riguardo al livello di impatto dell'interruzione del servizio esternalizzato nella sua interezza (che sembrerebbe valorizzabile solo come "alto") ovvero in relazione a singole componenti del servizio stesso.

Esito valutazione rischi: Si segnala che è prevista la valorizzazione di un codice residuale se non è stata condotta alcuna valutazione ma che tuttavia nell'Allegato 2 è indicato "*Nessun codice residuale*". Considerando che le disposizioni applicabili ai GEFIA non prevedono la valutazione dei rischi sulla singola esternalizzazione, si chiede di confermare che il campo può non essere valorizzato se non è stata condotta la valutazione in occasione della selezione.

Normativa applicabile Si chiede di precisare se possibile valorizzare più voci: ad es. è possibile che siano applicabili contemporaneamente disposizioni normative italiane e disposizioni normative europee.

Sottovoce 06 Fornitore Alternativo

Fornitore: Si chiede di prevedere la possibilità di non indicare un fornitore alternativo in quanto non obbligatorio per i GEFIA.

d) Norme transitorie
Si chiede di prevedere che, in sede di prima applicazione, il termine per l'invio delle segnalazioni al 31 dicembre sia prorogato al 31 luglio dell'anno successivo alla data di riferimento. Ciò al fine di avere il tempo necessario per organizzarsi, anche a livello informatico, per la adozione del registro delle esternalizzazioni e l'acquisizione di tutti i dati da segnalare, nonché per consentire l'adeguamento dei sistemi operativi ai nuovi obblighi segnaletici.

e) Allegato 1 "Credito", voci 1 - 6.

Si chiede di precisare nel documento che le voci 1-6 possono essere valorizzate anche dai gestori di FIA, ove pertinente in relazione alla tipologia di FIA (segnatamente FIA di credito) e alla natura dell'attività esternalizzata.

f) Allegato 1 "Gestione collettiva del risparmio", voce 13.

Si chiede di precisare in nota che la voce si riferisce esclusivamente al caso di esternalizzazione della funzione di valutazione dei beni del fondo e che pertanto, ai fini della rilevazione di questa tipologia di esternalizzazione, non integrano una fattispecie di esternalizzazione di funzioni aziendali gli incarichi di valutazione conferiti agli esperti indipendenti di cui all'art. 16 del Decreto 5 marzo 2015, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, recante il Regolamento attuativo dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, come già rappresentato nella "Comunicazione congiunta Banca d'Italia - Consob concernente il Processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento del 2010".

g) Allegato 1 "Gestione collettiva del risparmio", voce 14.

In aggiunta a quanto riportato in premessa, si chiede in ogni caso di eliminare dalla presente voce il riferimento a *facility management* e a *project management*, in quanto si ritiene che non sempre il conferimento di incarichi in tali ambiti configuri una vera e propria esternalizzazione di funzioni aziendali.